

**Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche
e la nascita di nuove imprese**

.....

Articolo 13.

*(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale
e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).*

1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresses le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché «poli tecnico professionali», di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I «poli» sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è aggiunta la seguente: «*i-septies-bis*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «*o-bis*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e *i-quater*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *i-quater*) e *i-septies-bis*)».

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.

Relazione introduttiva

L'articolo 13 reca disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.

La riforma degli ordinamenti scolastici introdotta dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, ha determinato profondi mutamenti e innovazioni nell'ordinamento scolastico, e in particolare, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, nel settore dell'istruzione tecnica e professionale. Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, emanato in attuazione della delega prevista dalla citata legge n. 53 del 2003, nel disciplinare il sistema dei licei, ha infatti previsto l'istituzione dei licei economico e tecnologico e la soppressione degli istituti tecnici e professionali fino al completo esaurimento delle classi del precedente ordinamento, ancora funzionanti. Nella presente legislatura si è provveduto a rinviare l'avvio della riforma del secondo ciclo al fine di avere un arco temporale più congruo per iniziative legislative di revisione, consentendo ancora la possibilità di iscrizione ai predetti istituti. In conseguenza di tale radicale mutamento dell'assetto ordinamentale esistente si è venuta, pertanto, a determinare una notevole incertezza sulle finalità e funzioni degli istituti tecnici e professionali, soprattutto in relazione al fondamentale ruolo da essi finora svolto per la preparazione dei giovani all'accesso diretto al mondo del lavoro.

La riforma della scuola prevista dalla citata legge n. 53 del 2003 e il conseguente decreto legislativo hanno, in sostanza, creato una notevole incertezza in ordine alla congruità della formazione assicurata dai futuri licei tecnologici ed economici rispetto a quella assicurata dagli attuali istituti tecnici e professionali, con riferimento alla preparazione specifica richiesta ai giovani per l'accesso al mercato dell'occupazione. In conseguenza di tale stato di incertezza si è determinata una consistente diminuzione delle iscrizioni degli alunni a tali istituti, che fa quindi presagire un tendenziale regresso dell'istruzione tecnico-professionale, facendo venire meno il fondamentale ruolo che tali istituti hanno svolto in passato e continuano a svolgere per la preparazione dei giovani all'ingresso nel mondo del lavoro.

Non vanno inoltre sottovalutati i negativi riflessi che tale situazione determina anche per le aspettative e la funzionalità delle imprese, che vedono in tale modo diminuire le possibilità di reclutamento di giovani già formati per l'impiego lavorativo in quanto dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo e dei servizi. In considerazione del ruolo strategico di tale settore di istruzione si potrebbe, quindi, determinare un effetto negativo sulla stessa competitività delle imprese, sulla valutazione della convenienza ad investire in Italia e sulla programmazione a breve e medio periodo dell'attività del mondo imprenditoriale, con particolare riferimento al settore delle piccole e medie imprese.

Si è pertanto ritenuto urgente e necessario intervenire in tale materia, al fine di rilanciare in maniera chiara e decisa il settore dell'istruzione tecnica e professionale e di valorizzare quindi il ruolo svolto dagli istituti tecnici e professionali, in stretto raccordo con le effettive necessità ed esigenze del mondo produttivo.

Le norme che si propongono rispondono quindi a tale finalità nell'ordinamento scolastico di istruzione tecnico-professionale, finalizzata a rilasciare titoli di studio attestanti una formazione spendibile sul mercato del lavoro e creare, quindi, un raccordo diretto tra l'istruzione scolastica e il mondo imprenditoriale.

Il comma 1 dell'articolo 13 prevede che il secondo ciclo dell'istruzione, di cui al citato decreto legislativo n. 226 del 2005, è composto dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale e che del sistema dell'istruzione secondaria superiore fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali indicati all'articolo 191 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. A tale fine sono in parte abrogate e in parte modificate le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 226 del 2005, che fanno riferimento ai licei tecnologici ed economici.

Al comma 2 si prevede la creazione di appositi «poli tecnico professionali» tra gli istituti tecnici e professionali, le strutture formative che rispondono ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, e le strutture che operano nell'ambito della formazione tecnica superiore, denominate «istituti tecnici superiori», nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al fine di favorire l'interazione tra le diverse strutture e i percorsi dell'istruzione e della formazione tecnico-professionale e promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica. I poli sono costituiti a livello provinciale o sub-provinciale, hanno natura consortile e sono dotati di propri organi di gestione, da definirsi con apposite convenzioni tra le istituzioni che costituiscono il polo.

Gli istituendi poli sono finalizzati a realizzare una efficace sinergia fra i sistemi di formazione coinvolti.

I commi 3, 4 e 5 dettano disposizioni volte ad agevolare le donazioni in favore delle istituzioni scolastiche, destinate al sostegno dell'innovazione tecnologica, ovvero a finalità connesse all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Il comma 7 prevede inoltre che i soggetti donanti non possono far parte degli organi di gestione degli istituti scolastici.

L'articolo 14, infine, prevede che il beneficio della rottamazione senza pagamento di alcuna somma al demolitore e l'eventuale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, previsti dai commi 224 e 225 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono concessi, per favorire il risparmio energetico e nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, purché non venga acquistato un veicolo nuovo o usato entro il periodo di tre anni dalla data della rottamazione stessa. Inoltre, viene estesa la possibilità di usufruire dei suddetti benefici anche alle autovetture, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2007.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo interviene in materia di cicli di istruzione e di studi, ampliando l'offerta formativa (e di successivo lavoro) a favore degli studenti e riorganizzando gli istituti tecnici e professionali, raggruppando e razionalizzando le strutture, comportando quindi un risparmio per l'erario pubblico.

In particolare, il comma 3, aggiungendo la lettera *i-septies-bis*) al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede una detrazione dall'IRPEF del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e paritari, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Poiché la norma in esame introduce una nuova categoria di erogazioni liberali, per la quale ad oggi non si dispone di dati, ai fini della quantificazione si considera il totale delle erogazioni liberali detraibili che risulta pari, in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, a circa 360 milioni di euro. In considerazione del rilevante interesse delle famiglie nei riguardi del settore scolastico e, di conseguenza, dell'ampia platea di soggetti potenzialmente interessati all'effettuazione delle erogazioni in esame, si stima, in via prudenziale, che le erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti scolastici siano pari ad un terzo del totale delle somme attualmente erogate, per un ammontare pari a 120 milioni di euro. In base a tali ipotesi si stima una perdita di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa -23 milioni di euro (120 x 19 per cento).

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	-	-40,5	-23

L'articolo in esame intende inoltre introdurre un trattamento fiscale di favore per le imprese che effettuano erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. In particolare, la norma stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto le erogazioni effettuate nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro l'anno.

Dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2004 sono stati desunti i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate a norma dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Da tali dati risulta pari a 190 milioni di euro l'importo delle deduzioni dal reddito per tutte le erogazioni effettuate da circa 11.000 società di capitali, mentre circa 3,7 milioni di euro sarebbero le deduzioni per erogazioni fatte da società di persone ed enti non commerciali.

Relativamente alle società di capitali, è stata effettuata una distribuzione per classi di rapporto rispetto al reddito di impresa, al fine di individuare l'importo delle erogazioni prossime al limite del 2 per cento previsto dall'articolo 100, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In via generale risulta che circa 2.300 soggetti hanno effettuato erogazioni di importo prossimo al limite di deducibilità, per un ammontare totale di circa 60 milioni di euro.

Considerato il limite di deducibilità di cui sopra, si indica nella misura del 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente sotto il limite del 2 per cento il possibile importo di maggiori deduzioni per erogazioni, con conseguente perdita di gettito stimata pari a circa 4,4 milioni di euro [(193,7-60) x 10 per cento x 33 per cento].

In via prudenziale, si ritiene opportuno considerare un'ulteriore perdita di circa 0,6 milioni di euro per tenere conto degli altri soggetti in reddito di impresa e dell'effetto più generale di incentivo alle erogazioni liberali per le imprese di piccola e media entità. La perdita di gettito totale di competenza è pari quindi a circa 5 milioni di euro annui.

L'articolo stabilisce, inoltre, la detraibilità da parte degli enti non commerciali delle erogazioni liberali in oggetto: in base ai dati del modello di dichiarazione UNICO 2005 enti non commerciali, le erogazioni liberali detratte al 19 per cento effettuate dagli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *h*) e *h-bis*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono state pari a circa 43 milioni di euro.

Si tratta di erogazioni liberali a favore di istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che comunque pongono in essere iniziative di rilevante interesse scientifico-culturale: in via prudenziale ai fini della presente stima si ipotizza che l'estensione agli istituti scolastici possa generare erogazioni liberali aggiuntive in misura pari ad un terzo di tale importo.

La perdita di gettito di competenza è pertanto pari a circa $43 / 3 \times 19$ per cento = 2,7 milioni di euro.

Di cassa la perdita di gettito complessiva - tenuto conto dell'acconto - è pari a circa (in milioni di euro):

2007	2008	2009
-	-13,5	-7,7

Pertanto la disposizione comporta nel complesso i seguenti effetti in termini di gettito erariale (in milioni di euro):

	2007	2008	2009
Articolo 15, comma 1, lettera <i>i-septies-bis</i>)	0	-40,5	-23
Articolo 100, comma 2 lettera <i>o-bis</i>)	0	-13,5	-7,7
TOTALE	0	-54,0	-30,7

Alle predette minori entrate si provvede:

per il 2008 mediante utilizzo di parte delle disponibilità giacenti sulle contabilità speciali (ammontanti a circa 100 milioni di euro) di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate nel corrente esercizio, per l'importo di 54 milioni di euro, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008;

dal 2009 mediante riduzione del fondo di cui al comma 634 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, recante autorizzazione di spesa permanente.